

Seregno, 29 Novembre 2010

A TUTTI I CLIENTI  
Loro sedi

OGGETTO: Deducibilità compensi amministratori.  
***Circolare informativa nr. 8/2010***

Si rammenta che, secondo il comma 5 dell'art.95 D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, **i compensi erogati agli amministratori di società sono deducibili nell'esercizio in cui vengono effettivamente corrisposti.**

Da un'applicazione letterale della norma si dovrebbe concludere che la società deduce solo le somme effettivamente corrisposte agli amministratori entro il 31 dicembre di ciascun periodo d'imposta. Tuttavia, occorre segnalare che la questione è stata diversamente risolta dall'Agenzia Delle Entrate (C.M. 18/06/2001, n.57 e C.M. 12/12/2001, n.105), la quale ha affermato che deve applicarsi il criterio di **CASSA ALLARGATO** in considerazione del fatto che all'amministratore si applica la speciale regola di cui all'art.51, comma 1 Tuir, cioè le somme incassate entro **il 12 gennaio** sono figurativamente percepite entro il precedente periodo d'imposta.

Pertanto la società può dedurre i compensi pagati agli amministratori fino al 12 gennaio dell'esercizio successivo al termine del periodo d'imposta, come se figurativamente li avesse erogati entro il 31 dicembre.

Vi invitiamo a prestare, pertanto, particolare attenzione a questo problema.

Rimaniamo a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento e Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Dott.ssa Giansiracusa Giuseppina